

Publicato il 27/10/2021

**N. 00495/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00773/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2021, proposto da

Associazione Comunità Islamica di Parma e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Michiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini 3;

*contro*

Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizia Senofonte e Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Menini in Bologna, viale Aldo Moro, n. 52;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;  
Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, Comune di Parma,  
Osservatorio Regionale del Terzo Settore, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Cesare Piazza, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Varese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della Determinazione Dirigenziale n. 3969 del 08/03/2021 della REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore (Proposta: DPG/2021/4227 del 05/03/2021) con la quale “l'Associazione “COMUNITÀ ISLAMICA DI PARMA E PROVINCIA” con sede in Parma (PR), C.F. 92110080345, per le motivazioni di cui in premessa, è cancellata dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm., così come modificata dalla L.R. n. 8/2014”;
- per quanto occorrer possa, delle note della REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Servizio Politiche per l'integrazione sociale: - Prot. n. 540312 del 05/08/2020 avente ad oggetto “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Procedimento di controllo su esposto – richiesta dati”; - Prot. n. 09.11.2020.0741629 del 09/11/2020 avente ad oggetto “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Procedimento di controllo su esposto – diffida con preavviso di cancellazione”;
- sempre per quanto occorrer possa, della nota Prot. Regione Emilia-Romagna 02/03/2021.0179272.E del Comandante Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma del 2 marzo 2021 (Prot. Comune Parma nr. 36989/2021) e allegata relazione illustrativa del 1° marzo 2021 (Prot. Comune Parma nr. 540/2020 EA), nonché della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3734 del 15 aprile 2019;
- di tutti i provvedimenti presupposti, successivi, connessi e collegati, anche allo stato non conosciuti e quindi del silenzio rigetto formatosi - ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 1199/1971 - sul ricorso proposto in data 31/03/2021 dall'Associazione Comunità Islamica di Parma e Provincia ex art. 6 L.R.

Emilia-Romagna n. 34/2002, art. 3.3 All. 2 D.G.R. Emilia-Romagna n. 1007/2015 e art. 10 Legge n. 383/2000).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Cesare Piazza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che:

- in base agli accertamenti istruttori effettuati nel periodo 19 novembre 2020 - 19 febbraio 2021 l'associazione ricorrente risulta aver svolto in modo continuativo attività di culto (in contrasto con il proprio statuto adeguato al **Codice del terzo settore** approvato con d.lgs n. 117/2017) la quale non è ricompresa tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del richiamato Codice;
- l'impugnata cancellazione dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale impedisce il godimento dei benefici accordati ai soggetti del c.d. terzo settore ma non comporta l'estinzione dell'ente associativo nè pregiudica la libertà di associazione costituzionalmente garantita;
- sotto il profilo più strettamente procedimentale - diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente - risultano rispettate le garanzie partecipative (vedi la diffida regionale "con preavviso di cancellazione" del 9.11.20 e la risposta data dall'associazione il 12.11.20);

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Amovilli**

**IL PRESIDENTE**  
**Andrea Migliozi**

IL SEGRETARIO